



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibere n. 124 del 10 febbraio 2016

ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE DEL CONSORZIO CEV

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 che prevede l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori, rinviando a successivo dPCM i requisiti di partecipazione per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1;

VISTO il D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con specifico riferimento all'art. 33;

VISTO il dPCM 11 novembre 2014 avente ad oggetto *“Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi”*;

VISTO il dPCM 14 novembre 2014 avente ad oggetto *“Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente con i relativi elenchi recanti gli oneri informativi”*;

VISTA la Determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015 recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

VISTE le note inviate dal CEV relative alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori del 13 aprile 2015 ed alle informazioni aggiuntive del 10 luglio 2015;

VISTI i pareri positivi della Conferenza Unificata rilasciati nel corso delle sedute del 18 giugno e del 16 luglio 2015 pervenute all'Autorità con note prot. n. 83853 del 1° luglio 2015 e prot. n. 92756 del 21 luglio 2015;

VISTA la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 recante l'elenco dei Soggetti Aggregatori tra cui figura anche il Consorzio Energia Veneto, con sede legale a Verona, Corso Milano n. 55 e sede amministrativa a Verona, Corso Porta Nuova n.127 il quale è stato ammesso con riserva a condizione che venisse effettuata una modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo teorica, della partecipazione di soggetti privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso;



Autorità Nazionale Anticorruzione

PRESO ATTO della modifica allo Statuto del 13 agosto 2015 volta ad escludere eventuali finalità a scopo di lucro e la vocazione commerciale e, quindi, a garantire l'indipendenza del Consorzio;

RITENUTO che la modifica statutaria intervenuta non sia sufficiente a garantire il principio di indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse anche potenziali nello svolgimento delle funzioni del CEV;

CONSIDERATE le risultanze degli accertamenti avviati d'ufficio e la relazione della Guardia di Finanza del 29 settembre 2015 da cui emerge la sussistenza di relazioni di tipo soggettivo tra organi amministrativi del CEV e quelli di società a prevalente capitale privato di cui il CEV detiene quote di partecipazione;

VISTO il provvedimento ANAC del 15 ottobre 2015 con il quale è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, del Consorzio CEV dall'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori fino alla conclusione della procedura di verifica dei presupposti per l'adozione di una possibile azione in autotutela per la rivalutazione dell'iscrizione del Consorzio nel suddetto elenco;

CONSIDERATE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza – Nucleo anticorruzione di cui alle note prot. 142285 del 9 novembre, prot. 142812 del 10 novembre e prot. 146317 del 17 novembre, dalle quali risulta in particolare che:

- Il CEV detiene quote di partecipazioni nei seguenti soggetti giuridici: E-Globalservice S.p.a (EGS) con sede legale in Verona – Corso Porta Nuova n. 127 nella misura del 10% del capitale sociale; Global Power S.p.a. (GP) con sede legale in Verona – Corso Porta Nuova n. 127, nella misura del 12% del capitale sociale (anche se partecipata in assemblea con diritto di voto pari al 30,6%; Global Power service S.p.a. (GPS) con sede legale in Verona – Corso Porta Nuova n. 127 nella misura del 12% del capitale sociale (anche se partecipata in assemblea con diritto di voto pari al 30,6%;
- Il CEV fino al 01 giugno 2015 contava una unica unità locale in Verona – Corso Porta Nuova n. 127 e che non conta alcun dipendente;

PRESO ATTO che al momento dell'accesso della Guardia di Finanza presso gli uffici del CEV erano presenti n. 10 soggetti lavoratori tutti dipendenti della E-Globalservice Spa e che il Vice Presidente del Consiglio direttivo del CEV ha dichiarato che *“il consorzio non ha mai avuto propri dipendenti e che tutta la documentazione amministrativo-contabile è detenuta presso la sede della*



Autorità Nazionale Anticorruzione

E-globalservice spa, che – sin dalla costituzione del CEV – ha svolto tutti i servizi di natura amministrativa, contabile e fiscale, in virtù di un contratto debitamente stipulato”;

PRESO ATTO che l'accordo quadro del 31 marzo 2010 - la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce i rapporti con le società costituite per lo svolgimento delle attività di CEV e, fra l'altro, prevede che:

- *“EGS si occuperà di fornire tutti i servizi di propria competenza che, di volta in volta, venissero richiesti da CEV, GPS e GP, mettendo a disposizione anche le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività”* (punto 2.4. Accordo quadro)
- *“GPS si occuperà, tra gli altri, della consulenza, progettazione, realizzazione e gestione delle attività che di volta le verranno assegnate”* (punto 2.5. dell'accordo quadro);
- *“GP si occuperà, tra gli altri, dell'acquisto e della vendita di energia elettrica e di gas e, in particolare l'energia prodotta dai soci, oltre alla promozione, elaborazione e supporto finanziario di progetti di opere da realizzare per conto proprio o commissionate dai soci CEV”* (punto 2.6. dell'accordo quadro);

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese dal Vice Presidente del Consiglio direttivo del CEV alla Guardia di Finanza, ed in particolare che:

- *“tutti i servizi amministrativi, contabili e fiscali sono svolti da E-Globalservice Spa mentre i servizi collegati alla fornitura di energia sono svolti da Global Power Spa;*
- *“il CEV ai sensi dell'art. 33 ha avviato il servizio di Centrale Acquisti. La struttura è all'interno della società strumentale E-Globalservice Spa e, dalla fase di avvio ad oggi, si avvale di una piattaforma esterna gestita dalla società INTRADEPLACE Spa, con l'obiettivo di diventare autonomi dal punto di vista operativo quanto prima”;*
- *non è a “conoscenza delle modalità di selezione degli operatori inseriti nella piattaforma elettronica”;*
- *“fino al 2014, Global Power Spa è stata incaricata dal Consorzio di espletare le gare per la fornitura di energia [...]. Dal 2015 il CEV si occupa direttamente dell'indizione delle gare, incaricando un RUP esterno e avvalendosi di consulenti”;*

PRESO ATTO che dalla documentazione in atti risulta che il CEV seppur abbia formalmente modificato il suo Statuto *“di fatto con gli accordi stipulati nel tempo con i consorziati per la realizzazione di impianti fotovoltaici ovvero per la sostituzione di generatori di calore, e relativa gestione e assistenza post vendita, sembrerebbe esercitare un'effettiva attività commerciale per la quale ottiene la relativa remunerazione”*

PRESO ATTO che il CEV non possa svolgere alcun ruolo operativo nell'ambito delle procedure di gara in quanto, come detto, non è dotato di personale dipendente, essendo



Autorità Nazionale Anticorruzione

composto solo dal Consiglio direttivo di cui fanno parte il presidente, due vice presidenti e 4 consiglieri;

RITENUTO che non possa, pertanto, ritenersi soddisfatto il requisito di cui all'art. 2, co. 1 del DPCM 11 novembre 2014 ovvero il *“carattere di stabilità mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza”*;

PRESO ATTO che il CEV non ha fornito alcuna documentazione dalla quale si potesse evincere che sono state svolte procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento alla società Global Power del servizio di fornitura di energia elettrica;

TENUTO CONTO che la convenzione esistente tra E-Globalservice ed il CEV, valida dal 25.07.2014 al 31.12.2015, prevede, tra le altre cose, che la prima si occupi per il Consorzio della *“definizione e pianificazione sotto tutti i profili (giuridico, tecnico, economico-finanziario e organizzativo) di tutti i servizi di supporto per l'espletamento delle gare [...] e lo svolgimento di tutte le eventuali ulteriori conseguenti attività”*;

CONSIDERATO che di fatto la E-Globalservice – società riconducibile a soggetti privati per il 54% - espleta sulla base della richiamata convenzione le gare cui gli enti locali, soci di CEV aderiscono e che in atti risulta che il CEV *“ha fatto la scelta di non assumere personale ma di servirsi di società strumentali per l'espletamento dei suoi compiti”*;

VISTI i legami che attengono l'assetto proprietario delle suddette società ed in particolare, che la (... omissis ...) possiede il 100% delle azioni della società Vittoria srl, che detiene la maggioranza (54%) di E-Globalservice che a sua volta possiede l'80% di Global Power e di Global Power Service; ed inoltre la stessa famiglia possiede anche l'8% di Global Power e di Global Power Service;

VISTA la coincidenza della sede legale della società Global Power nonché della Vittoria srl e della General Consulting service presso Corso Porta Nuova a Verona che risulta essere anche la sede amministrativa del CEV ed unica unità locale fino al 1° giugno 2015;

CONSIDERATO che la dismissione delle quote delle tre società, detenute dal CEV al momento dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, nonché la presentazione delle dimissioni di due Consiglieri del CdA del CEV ed i minimi adeguamenti operati alla struttura organizzativa, non incidono in modo significativo sulla circostanza della mancata indipendenza del Consorzio al momento dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

RITENUTO che il CEV non soddisfi i requisiti necessari per essere inserito nell'Elenco dei Soggetti aggregatori e svolgere la funzione di centrale di committenza;



Autorità Nazionale Anticorruzione

TENUTO CONTO che è necessario assicurare che i soggetti iscritti nell'elenco di cui al dPCM 11 novembre 2014 siano in possesso di tutti i requisiti di legge ed agiscano nel pieno rispetto del principio di concorrenza e di trasparenza nello svolgimento delle procedure di gara;

VALUTATI in maniera comparativa gli interessi coinvolti, ovvero la tutela della posizione giuridica del CEV ed il prioritario e prevalente interesse al ripristino della legalità nell'ambito delle procedure di gara;

RITENUTO che, al di fuori di casi eccezionali tassativamente indicati dal legislatore, debba nel modo più assoluto essere esclusa la possibilità che soggetti privati partecipino alla fase di scelta del contraente privato delle pubbliche amministrazioni, pena un sicuro *vulnus* all'imparzialità dell'azione della centrale di committenza;

TENUTO CONTO di quanto posto all'ordine del giorno della seduta della conferenza Unificata del 20 ottobre 2015 dalla quale risulta che *“all'esito dell'istruttoria in corso e della sospensione in atto, qualora fosse necessario procedere ad una azione in via di autotutela per la rivalutazione dell'iscrizione del CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori, sarà nuovamente acquisito il parere della Conferenza Unificata, già reso nella seduta del 16 luglio 2015”*;

RITENUTO necessario intervenire in via di autotutela sulla Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 recante l'elenco dei Soggetti Aggregatori annullando la parte in cui dispone l'iscrizione del consorzio CEV nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori;

TENUTO CONTO che in fase partecipativa al procedimento il Consorzio ha chiesto di essere audito dal Consiglio e che in sede di audizione - svoltasi nella seduta del Consiglio del 25 novembre u.s. - non sono emersi elementi tali da giustificare una diversa analisi delle problematiche sopra descritte;

RITENUTO di aver soddisfatto tutte le garanzie procedurali a tutela del Consorzio acquisendo anche l'ulteriore documentazione da questi trasmessa a seguito dell'audizione ed avente ad oggetto le modalità di dismissione delle quote nelle società private che si concluderà il 31 gennaio 2016;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nell'adunanza del 10 dicembre u.s. ovvero di proporre l'annullamento dell'iscrizione del CEV dall'Elenco dei soggetti aggregatori, in quanto sia al momento dell'iscrizione nell'Elenco sia tuttora permane in capo allo stesso la mancanza di indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, e di chiedere alla Conferenza Unificata il relativo parere per l'adozione del provvedimento definitivo;



Autorità Nazionale Anticorruzione

CONSIDERATA la nota del 19 gennaio 2016 con la quale il Consorzio CEV informava la Conferenza Unificata dell'avanzamento dell'iter di cessione delle quote azionarie e chiedeva la contestuale archiviazione del procedimento da parte di ANAC;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del dPCM 11 novembre 2014 sulla proposta di annullamento in autotutela dell'iscrizione del Consorzio CEV dall'elenco dei soggetti aggregatori, presentata dall'ANAC;

CONSIDERATA la nota del 26 gennaio 2016 con la quale il Consorzio CEV comunicava all'ANAC la fine del procedimento di dismissione in parola e avanzava contestuale richiesta di archiviazione;

CONSIDERATO che gli ulteriori elementi forniti dal CEV non modificano, a parere dell'Autorità, in modo sostanziale il quadro complessivo di carenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco;

CONSIDERATO che la comunicazione ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 241/90 (nota prot. 134768 del 15/10/2015) del provvedimento di sospensione era da intendersi anche quale comunicazione di avvio della procedura di verifica dei presupposti per l'adozione di una possibile azione in via di autotutela del provvedimento di iscrizione del Consorzio CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori.

DISPONE

- L'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/90 ss.mm. i., con efficacia *ex tunc*, della Delibera ANAC n. 58 nella parte in cui prevede l'iscrizione con riserva del CEV fra i soggetti aggregatori ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità e la tutela del principio di concorrenza nelle procedure di gara;
- che la comunicazione del presente provvedimento sia effettuata nei confronti del Consorzio stesso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Unificata e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che l'elenco aggiornato venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Roma, 10 febbraio 2016

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2016

Il Segretario, Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 125 del 10 febbraio 2016

ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 9 del d.l. n. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., con specifico riferimento all'art. 33;

VISTO l'art. 1, comma 455 della Legge n. 296/06;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 recante i "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori" volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, all'art. 4, comma 2 prevede che l'Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'Elenco dei soggetti aggregatori richiedenti;

VISTA la Determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015 recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

DATO ATTO che a seguito della decisione assunta in data 27 maggio 2015 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino al giorno 22 giugno 2015;

VISTA la Determinazione ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015 relativa alla riconducibilità delle Stazioni Uniche Appaltanti di cui all'art. 13 della Legge n. 136/2010 alla definizione di centrale di committenza, come disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione ANAC n. 32 del 30 aprile 2015 relativa alla non riconducibilità della società consortile Asmel all'art. 33 comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici;

VISTE le note di designazione pervenute da parte delle Regioni e delle Province autonome, agli atti dell'Autorità;

VISTE le richieste di accreditamento pervenute dai soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del citato DPCM, agli atti dell'Autorità;

VISTI i deliberati del Consiglio ANAC assunti in data 27 maggio, 17 giugno, 1° luglio, 15 luglio 2015 e 7 ottobre 2015;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e del 16 luglio 2015, come da documentazione agli atti dell'Autorità;

TENUTO CONTO che il Consorzio CEV è stato ammesso all'Elenco dei soggetti aggregatori a condizione che venisse effettuata una modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso;

CONSIDERATO il provvedimento ANAC del 15 ottobre 2015 con il quale è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, del Consorzio CEV dall'Elenco dei soggetti aggregatori fino alla conclusione della procedura di verifica dei presupposti per l'adozione di una possibile azione in autotutela per la rivalutazione dell'iscrizione del Consorzio nel suddetto Elenco;



Autorità Nazionale Anticorruzione

CONSIDERATE le risultanze istruttorie degli accertamenti effettuati, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, che evidenziano il mancato possesso da parte del Consorzio CEV dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del dPCM 11 novembre 2014 ovvero “*il carattere di stabilità mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza*”;

VISTA la decisione del Consiglio dell’ANAC del 10 dicembre 2015 ovvero di proporre l’annullamento dell’iscrizione del CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori in quanto permane in capo allo stesso la carenza di indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni;

DATO ATTO della trasmissione alla Conferenza Unificata della nota del 30 dicembre 2015 con la quale si proponeva l’annullamento in autotutela, con efficacia *ex tunc*, della delibera n. 58 nella parte in cui dispone l’iscrizione con riserva del CEV in quanto permane in capo allo stesso Consorzio la mancanza di indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni;

TENUTO CONTO della nota del 19 gennaio 2016 con la quale il CEV comunica l’imminente conclusione di tutte le fasi di dismissione delle quote di partecipazione in società private, con la contestuale richiesta di archiviare il procedimento di annullamento dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti aggregatori;

TENUTO CONTO della nota del 20 gennaio 2016 trasmessa anche alla Conferenza Unificata con la quale l’Autorità rileva l’insufficienza degli elementi forniti dal CEV per l’archiviazione del caso e ribadisce la necessità di procedere all’annullamento dell’iscrizione del CEV nell’elenco in esame;

VISTO il parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 4, comma 2 del dPCM 11 novembre 2014;

DELIBERA

1. di modificare – a seguito del provvedimento di annullamento in autotutela, con efficacia *ex tunc*, adottato nei confronti del Consorzio CEV ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, - la Delibera n. 58/2015 nella parte in cui prevede l’iscrizione con riserva del Consorzio CEV nell’Elenco dei soggetti aggregatori;
2. la riformulazione dell’elenco dei soggetti aggregatori, a seguito della cancellazione, con efficacia *ex tunc*, del Consorzio CEV in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del dPCM 11 novembre 2014 ed in particolare del parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 gennaio 2016, Rep. Atti 7/LU del 20 gennaio 2016;
3. di dare atto che l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, del decreto legge n. 66 del 2014, come definitivamente risultante dalla modifica apportata con il presente atto, è composto dai seguenti soggetti, già iscritti con precedente provvedimento del 23 luglio 2015:
 - Consip SpA;
 - per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
 - per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
 - per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
 - per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
 - per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
- per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regionale di committenza;
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità;
- per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
- Città metropolitana di Bari;
- Città metropolitana di Bologna;
- Città metropolitana di Catania;
- Città metropolitana di Firenze;
- Città metropolitana di Genova;
- Città metropolitana di Milano,
- Città metropolitana di Napoli;
- Città metropolitana di Roma capitale;
- Città metropolitana di Torino;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Vicenza

Roma, 10 febbraio 2016

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2016
Il Segretario, Maria Esposito

